

REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, —

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1526/90⁽⁴⁾, prevede un controllo della qualità dei formaggi dopo un periodo di ammasso; che è opportuno precisare le norme da applicare in caso di risultati negativi e fissare, in particolare, le spese di ammasso a carico del venditore;

considerando che gli articoli da 6 a 15 del regolamento (CEE) n. 1107/68 disciplinano la vendita mediante gara dei formaggi giacenti all'ammasso pubblico; che è opportuno modificare tali disposizioni, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia e dei regolamenti orizzontali vigenti, in particolare del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1107/68 ha fissato gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano; che occorre modificare tali importi per i nuovi contratti, tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato di tali formaggi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1107/68 è così modificato:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Con l'offerta, qualora dal controllo risultasse che il formaggio non è conforme ai requisiti previsti ai paragrafi 1 e 2, il venditore si obbliga a quanto segue:

- a riprendere la merce di cui trattasi;
- a restituire all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto della merce affetta da vizi;
- a pagare le spese di magazzino delle quantità interessate dalla data di entrata all'ammasso fino a quella di uscita.

Le spese di ammasso sono fissate forfettariamente per tonnellate nel modo seguente:

- a) 40 ECU per spese fisse;
- b) 0,94 ECU al giorno per spese di magazzino;
- c) se il pagamento è stato effettuato, le spese di finanziamento sono calcolate dalla data del pagamento in base al prezzo d'acquisto e al tasso d'interesse fissato conformemente al regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽⁷⁾, maggiorato di due punti percentuali.

(¹) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.»

2) Gli articoli da 6 a 15 sono sostituiti dai seguenti:

« Articolo 6

1. Qualora si decida che la vendita dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano delle scorte pubbliche avvenga mediante procedura di gara, un bando di gara permanente è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

2. Durante il periodo della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare parziali.

A tal fine, l'organismo d'intervento redige un bando di gara, nel quale sono indicati, in particolare, il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Il bando di gara indica inoltre:

- a) il peso di ogni partita messa in vendita;
- b) l'età;
- c) il magazzino o i magazzini di giacenza delle partite.

4. Ai sensi del presente regolamento, una partita è una quantità di formaggio costituita per la vendita.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(³) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.

(⁴) GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 17.

(⁵) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(⁶) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.